

Alcol, no all'accertamento sintomatico

Un orientamento nuovo della Corte suprema: solo l'etilometro può dire se il guidatore è ubriaco. Non basta valutare i sintomi dell'automobilista



GUIDATORE ASSOLTO

- Non vale la multa per guida in stato d'ebbrezza accertata senza l'etilometro o le analisi ospedaliere: sono insufficienti i sintomi del guidatore. Questo dice, in estrema sintesi, la Cassazione, con la

sentenza numero 36889 del 4 settembre 2014. Così, è stato assolto il guidatore (condannato fra l'altro a otto mesi di arresto) che, secondo la polizia, pronunciava frasi sconnesse dopo un incidente stradale. Un orientamento nuovo della corte suprema. Il tutto, contro le conclusioni del sostituto procuratore generale.

LO SPARTIACQUE DEL 2007 - Stando alla Cassazione, prima della legge 160/07 era giurisprudenza consolidata che lo stato di ebbrezza alla guida si potesse desumere da elementi sintomatici, significativi oltre ogni ragionevole dubbio: l'alito alcolico, l'andatura barcollante, la condotta del veicolo. Dal 2007, invece, il codice della strada definisce tre fasce: mezzo grammo di alcol per litro di sangue; 0,8 grammi; e 1,5 grammi. Quindi, l'accertamento preciso va fatto con l'etilometro, per rispettare il principio di legalità. Per ricordare solo alcuni elementi delle multe (molto articolate), la sanzione è di 527 euro qualora sia stato accertato un valore superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro. Sale a 800 euro per un valore superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi. Infine, ammenda di 1.500 euro e arresto da sei mesi a un anno per un valore superiore a 1,5 grammi per litro. Per chi ha la patente da meno di tre anni (neopatentato), c'è la tolleranza zero: bevendo prima di guidare, multa di 163 euro entro il mezzo grammo.

da *alvolante.it*

Alcolici a minorenne? Ne risponde anche il barista

(Cass. Pen., sez. V, 13 giugno 2014, n. 25443)



In caso di somministrazione di alcolici a un minorenne anche il barista risponde della contravvenzione ex art. 689 c.p., in concorso con il titolare della licenza. E' quanto emerge dalla sentenza 13 giugno

2014, n. 25443 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Il caso vedeva un barista somministrare alcolici ad un infrasedicenne all'interno di uno stabilimento balneare. Secondo la difesa dell'imputato, il reato di cui all'art. 689 c.p. doveva considerarsi come "reato proprio", comportando la responsabilità solo dell'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi e bevande, mentre il barista era un semplice dipendente. Oltre alla lettera della disposizione normativa, tale soluzione deriverebbe dalla previsione della pena accessoria della sospensione dell'esercizio, la quale non potrebbe ricadere su un soggetto diverso dal titolare.

Di diversa opinione gli ermellini, secondo i quali, in merito alla possibilità di ascrivere la contravvenzione ex art. 689 c.p. anche a soggetti diversi dal titolare dell'esercizio, deve rilevarsi come l'orientamento dominante abbia osservato che nella previsione normativa de qua "non rientra solo il titolare della licenza di esercizio di osteria od altro pubblico spaccio, ma anche chi gestisce per lui, legittimamente o abusivamente. Lo stesso dipendente può essere chiamato a rispondere dell'illecito, in concorso col titolare della licenza ovvero, se abbia agito di sua esclusiva iniziativa, come rappresentante di fatto dell'esercente, acquistando la qualità di costui" (Cass. pen., Sez. V, 5 maggio - 14 luglio 2011, n. 27706).

da *altalex.it*

Vettura dimenticata nel parcheggio: proprietario condannato per abbandono di rifiuto pericoloso



Per due anni il veicolo è rimasto nell'area di sosta nelle vicinanze di un impianto sportivo. Fatali le condizioni in cui esso è stato rinvenuto: logico parlare di inidoneità all'uso, e altrettanto logico dedurre la

volontà di abbandono del proprietario. Di conseguenza è lecito catalogare la carcassa dell'automobile come rifiuto speciale.

Il caso

Più che un parcheggio, quasi un'occupazione del territorio! Così, con ironia, si può valutare la scelta di un uomo di piazzare, a 'tempo indeterminato', la propria vecchia vettura nell'area dedicata alla sosta nelle vicinanze di un campo sportivo. Ma, per la Giustizia, la condotta dell'uomo, ironia a parte, è assai grave, catalogabile come abbandono di un rifiuto pericoloso. Conseguenziale la condanna alla pena di 2mila euro di multa (Cassazione, sentenza 20492/14).

Ad adottare la linea dura già i giudici del Tribunale, che considerano pericolosa l'azione compiuta dall'uomo, che ha abbandonato la propria vettura, a settembre

2008 – due anni dopo, invece, il ritrovamento –, «in pessimo stato di conservazione e priva di vari componenti presso il parcheggio di un campo sportivo». E questa visione viene condivisa anche dai giudici del ‘Palazzaccio’. Respinte, quindi, le contestazioni mosse dall’uomo in Cassazione, laddove egli ha ritenuto non corretta la ‘catalogazione’ della «carcassa dell’auto abbandonata» quale «veicolo fuori uso e rifiuto speciale».

Per i giudici, difatti, la vettura, di proprietà dell’uomo, «trovata, in pessimo stato di conservazione e priva di vari componenti, presso il parcheggio di un campo sportivo», era evidentemente valutabile come «veicolo fuori uso» e, quindi, come «rifiuto speciale». Decisivi due elementi: la «volontà di abbandono, da parte del proprietario», da un lato, e la «oggettiva inidoneità del veicolo a svolgere la sua funzione», dall’altro.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it
da lastampa.it*

Colpi passeggero con l'estintore perché insultato, la Cassazione conferma condanna all'autista

**Colpi un passeggero con l'estintore di servizio perché lo insultava per il ritardo dell'autobus, causandogli un trauma cranico
Ora la Cassazione ha confermato la sentenza di condanna a 4 mesi di reclusione per lesioni aggravate**



Milano - Colpi un passeggero con l’estintore di servizio perché lo insultava per il ritardo dell’autobus, causandogli un trauma cranico. Ora la Cassazione ha confermato la sentenza di condanna a 4 mesi di reclusione per lesioni aggravate. L’aggressione risale al 7 dicembre del 2005, quando un uomo di origine albanese salito sull’autobus della linea 62, ha insultato l’autista, dicendogli che stava “aspettando al freddo da molto tempo”. Il conducente, A.B. “dopo aver fermato l’autobus e fatto scendere il solo altro passeggero presente”, ha chiuso le porte e ha aggredito l’albanese “con l’estintore di servizio, colpendolo più volte alla testa”.

In primo grado, nel novembre del 2009, il passeggero è stato condannato a 500 euro di multa e l’autista a 4 mesi di reclusione. Quest’ultimo ha poi impugnato la condanna, che però è stata confermata in appello nel giugno 2012. Nelle motivazioni i giudici commentavano “la indubbia gravità delle lesioni provocate” e sostenevano di aver tenuto conto “della personalità dell’imputato che non era stato in grado, nonostante il lavoro di responsabilità svolto, di dominare la propria aggressività”.

da ilgiorno.it

Massimario di Legittimità e di Merito

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Cartella esattoriale - Violazione del Codice della strada - Opposizione - Termine - Individuazione.

L’opposizione a cartella esattoriale emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada con cui si deduca l’illegittimità di tale atto per omessa notifica del verbale di contestazione della violazione deve proporsi nel termine di 60 giorni previsto dall’art. 204 bis C.d.S. (**Cass. Civ., Sez. VI, Ord. 13 settembre 2013, n. 21043**) - [RIV-1310P893] **Art. 204-bis cs.**

Deposito (Contratto di) - Autoparcheggio - Aree comunali di sosta a pagamento istituite ai sensi dell’art. 7, comma primo, lett. f), c.s. - Obbligo del

gestore dell’area di custodire i veicoli su di essa parcheggiati - Esclusione - Condizioni - Conseguenze - Responsabilità del gestore di un parcheggio senza custodia per il furto del veicolo in sosta - Esclusione. L’istituzione da parte dei Comuni di aree di sosta a pagamento, ai sensi dell’art. 7, primo comma, lett. f), del codice della strada, non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore dell’area di custodire i veicoli su di esse parcheggiati, se l’avviso “parcheggio incustodito” sia esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.). Ne consegue che il gestore, concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia, non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell’area all’uopo predisposta. (**Cass. Civ., Sez. III, 16**

maggio 2013, n. 11931) - [RIV-1310P915] Art. 7 cs.

Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Persone trasportate - Trasportato proprietario del veicolo - Risarcimento a carico del proprio assicuratore - Spettanza - Fattispecie verificatasi nella vigenza dell'art. 4 L. n. 990/1969, anteriormente alle modifiche apportate dalla L. n. 142/1992.

Sulla base del principio solidaristico "vulneratus ante omnia reficiendus", il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore r.c.a., al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all'identità del conducente ("clausola di guida esclusiva"). **(Cass. Civ., Sez. III, 30 agosto 2013, n. 19963) - [RIV-1310P894] Art. 193 cs.**

Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - Accertamento - Fattispecie in tema di conducente fermo in area di sosta - Configurabilità del reato - Esclusione.

Ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, è necessario provare che il conducente si trovasse alla guida dell'autovettura in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti. (Nella fattispecie è stato escluso il reato de quo poiché il ricorrente era stato controllato dalla Polizia quando si trovava nella sua vettura ferma in area di sosta mentre discuteva con la propria fidanzata). **(Cass. Pen., Sez. IV, 12 luglio 2013, n. 30209) - [RIV-1310P899] Art. 187 cs.**

Assicurazione obbligatoria - Modulo di constatazione amichevole - Efficacia probatoria - Incompatibilità oggettiva tra la descrizione del fatto nel documento e le conseguenze del sinistro accertate in giudizio - Valutazione della portata confessoria del documento - Impossibilità.

In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio. **(Cass. Civ., Sez. III, 25 giugno 2013, n. 15881) - [RIV-1310P903] Art. 193 cs.**

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Cartella esattoriale - Opposizione - Natura.

L'opposizione proposta avverso una cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, quando basata su vizi di notificazione dell'atto presupposto costituito dal verbale di contestazione dell'infrazione stradale, del quale l'opponente lamenta di essere venuto a conoscenza solo in occasione della notificazione della cartella esattoriale, presenta natura di opposizione ex

art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689. **(Cass. Civ., Sez. III, Ord. 7 giugno 2013, n. 14496) - [RIV-1310P911] Art. 204-bis cs.**

Responsabilità da Sinistri stradali - Presunzione di colpa nel caso di scontro tra veicoli - Prova liberatoria - Condizioni - Conseguenze.

In tema di responsabilità civile derivante da scontro di veicoli ex art. 2054, secondo comma, cod. civ., in caso di concorso tra condotte, di cui l'una integri la violazione dell'obbligo di precedenza e l'altra la violazione dell'obbligo di limitare la velocità, la seconda di tali condotte non è idonea, di norma, ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento di guida del conducente sfavorito e l'incidente. Nondimeno, allorché risulti che l'altro conducente teneva una velocità doppia di quella ammessa in un centro abitato, ponendosi - oltretutto nella stessa area di incrocio - in illecito sorpasso di alcune vetture che marciavano regolarmente incolonnate, procedendo completamente contromano per ultimare tale manovra, così da non poter essere avvistato dall'automobilista impegnato nell'attraversamento dell'incrocio in prossimità dello "stop", siffatto contegno può essere valutato come causa esclusiva del sinistro, con conseguente superamento della presunzione di concorrente responsabilità sancita dalla predetta disposizione del codice civile. **(Cass. Civ., Sez. VI, Ord. 20 giugno 2013, n. 15504) - [RIV-1310P904] Artt. 151, 145 cs.**

Truffa - Elemento oggettivo - Artifici o raggiri - Mancato pagamento di pedaggio autostradale.

Integra il delitto di truffa, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio, la condotta di chi transita con l'autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera VIACARD, pur essendo sprovvisto di detta tessera. **(Cass. Pen., Sez. II, 21 marzo 2013, n. 12983) - [RIV-1310P925] Artt. 176 cs., 640, 641 cp.**

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità - Applicabilità - Modalità.

In ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza il giudice, in applicazione della disposizione prevista dall'art. 186, comma nono bis C.d.s., deve stabilire la durata del lavoro di pubblica utilità in misura rigida sulla base della pena che avrebbe inflitto in concreto e può determinarla anche in misura inferiore a dieci giorni o superiore a sei mesi, in deroga a quanto previsto dall'art. cinquantaquattro, comma secondo del D.L. vo n. 274 del 2000. (La Suprema Corte ha, infatti, escluso che l'espressione "in deroga a quanto previsto dall'art. 54" contenuta nell'art. 186 comma nono bis C.d.S. sia invece riferibile al comma quinto dell'art cinquantaquattro del D.L. vo n. 274 del 2000 e che abbia ad oggetto il criterio di ragguglio ivi indicato). **(Cass. Pen., Sez. I, 14 marzo 2013, n. 12019) - [RIV-1310P927] Art. 186 cs.**